



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1210 del 01 agosto 2017

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI, PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE.**

### Sezione 1- Caratteristiche generali del Bando

#### **1.1 Contesto**

Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di accoglienza.

#### **1.2 Obiettivo**

Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali ad essi dedicate.

#### **1.3 Ambito di intervento**

Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi le unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla DGR 84/2007 e alla DGR 242/2012, ad eccezione di quelle operanti a ciclo diurno, così come di seguito individuate:

##### Unità d'offerta sociali

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa mamma-bambino
- comunità familiare;

##### Unità d'offerta socio-sanitarie.

- comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

### Sezione 2- Condizioni generali

#### **2.1 Requisiti per l'ammissibilità**

Le domande di contributo di cui agli Allegati B e C devono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La domanda di contributo di cui agli Allegati B e C dovrà essere approvata con Delibera di Giunta comunale di cui è parte integrante.

Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze in unità d'offerta di cui al punto 1.3 in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. 22/2002 in corso di validità al momento dell'inserimento così come alla presentazione della domanda.

Le domande di contributo devono riferirsi alle rette sostenute per l'inserimento di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni e tra i 18 e i 21 anni nei casi di cui al punto 2.2 (ultimo paragrafo), in unità d'offerta di cui al punto 1.3, fatta eccezione per le "comunità familiari" per le quali, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge 184/1983 e della D.G.R. 2416/2008, è anche possibile l'inserimento di minori di età inferiore ai 6 anni.

## **2.2 Spese ammesse a contributo**

Sono ammesse a contributo le rette direttamente assunte dall'Amministrazione comunale e sostenute nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2017, a prescindere dalla data di inserimento, al netto di altri contributi (ad esempio eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull'eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa).

Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte sociale relativa al minore.

Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota sociale a carico del Comune (pari ad almeno il 30% del costo della prestazione (DGR 3972/2002), così come previsto all'allegato D alla DGR 2621 / 2011).

Sono ammesse le domande di contributo per l'accoglienza di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni che necessitano di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell'intervento di tutela del minore oltre la maggiore età), solo in presenza di "proseguo amministrativo" rilasciato dal Tribunale per i minorenni.

## **Sezione 3-Norme generali**

### **3.1 Fasi del Bando**

Il presente Bando si articolerà in due fasi distinte:

- **FASE 1** presentazione della domanda di contributo per le rette di accoglienza sostenute nel corso del primo semestre dell'anno 2017 (1 gennaio-30 giugno).
- **FASE 2** presentazione della domanda di contributo per le rette di accoglienza sostenute nel corso del secondo semestre dell'anno 2017 (1 luglio-31 dicembre).

### **3.2 Modalità di finanziamento ed erogazione**

L'erogazione del finanziamento, pari ad Euro 1.000.000,00, avverrà in due *tranche* distinte strettamente correlate alle FASI 1 e 2, così come di seguito evidenziato:

- **FASE 1-Tranche 1 (Euro 500.000,00)**  
per rette, sostenute nel primo semestre 2017 (1 gennaio-30 giugno).

L'erogazione del contributo avverrà secondo il seguente criterio:

1. 100% per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
2. 75% per i comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti;
3. 66% per i comuni con popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti;

4. 50% per i comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti.

Gli importi delle rette si intendono comprensive di I.V.A.

Eventuali residui andranno ad incrementare la somma disponibile della FASE 2 Tranche 2.

Nel caso in cui il totale degli importi richiesti sia superiore all'importo di cui alla Tranche 1, si prevede una riduzione proporzionale degli importi.

– **FASE 2-Tranche 2 (Euro 500.000,00)**

per rette sostenute nel secondo semestre 2017 (1 luglio-31 dicembre).

E' possibile indicare e con ciò includere i costi delle rette sostenute nel primo semestre (1 gennaio-30 giugno) qualora non siano stati precedentemente contabilizzati nella domanda di cui alla FASE 1-Tranche 1.

L'erogazione del contributo avverrà secondo il seguente criterio:

1. 100% per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
2. 75% per i comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti;
3. 66% per i comuni con popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti;
4. 50% per i comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti.

Gli importi delle rette si intendono comprensive di I.V.A.

Nel caso in cui il totale degli importi richiesti sia superiore all'importo di cui alla Tranche 2, si prevede una riduzione proporzionale degli stessi.

### **3.3 Modalità di redazione e presentazione delle domande**

La domanda di contributo relativa alle FASI 1 e 2, dovrà essere:

- redatta utilizzando solo ed esclusivamente il modulo di cui all'Allegato B (FASE 1) e all'Allegato C (FASE 2);
- sottoscritta dal legale rappresentante;
- inviata, quale parte integrante alla Delibera di Giunta comunale che la approva, alla Direzione Servizi Sociali-U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it), recante in oggetto: "*Bando assegnazione contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore a 20.000 ab. per inserimenti minori in comunità di accoglienza*"

### **3.4 Termini di presentazione delle domande**

- **FASE 1** entro e non oltre le ore 13.00 del 29 settembre 2017.
- **FASE 2** entro e non oltre le ore 13.00 del 16 febbraio 2018.

### **3.5 Esclusione**

Costituisce causa di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento il mancato rispetto di quanto previsto alle Sezioni 2 e 3 al presente Allegato.

**3.6 Esiti**

L'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi, al termine di ciascuna delle due fasi (FASE 1 e FASE 2), verrà determinata e approvata con Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali, il quale, conseguentemente, provvederà con propri atti all'assunzione dell'impegno di spesa e all'erogazione degli specifici importi.

**Sezione 4-Contatti**

Per informazioni, si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: [famigliaminorigiovani@regione.veneto.it](mailto:famigliaminorigiovani@regione.veneto.it) .